



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Perugia
Alle OO.SS. provinciali del comparto Scuola
Al sito web
All'albo
p.c. All'INPS di Perugia

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico e dirigenti scolastici con decorrenza dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni¹ relative alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dall'01/09/2020, per fornire le seguenti indicazioni.

Per quanto riguarda i requisiti anagrafici e contributivi necessari per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti alla data di pubblicazione della predetta circolare e riferiti all'anno 2020 per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo si rimanda alla tabella allegata alla suddetta circolare ministeriale (**All. 1**).

TERMINI

Per il **personale dirigente** tale termine scadrà invece il **28/02/2020**, in base all'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15/07/2010.

Il termine finale per la presentazione, da parte del **personale docente, educativo ed ATA** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie, per pensione anticipata per raggiungimento massimo del servizio e per trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo oppure ai sensi dell'art. 1 comma 257 della L. 208/2015, con decorrenza dall'01/09/2020, è stato da ultimo fissato al **10/01/2020**.

Entro il termine del 10/01/2020 devono essere presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale della scuola che non ha raggiunto il limite di età (65 anni) ma ha i requisiti per la pensione anticipata, con contestuale riconoscimento del diritto a pensione, purchè ricorrano le condizioni previste dal decreto del Ministro per la funzione pubblica n. 31/1997.

Entro gli stessi termini e con le stesse modalità gli interessati hanno la facoltà di revocare le domande già presentate.

MODALITA' PRESENTAZIONE

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente mediante la procedura web POLIS "istanze on-line" disponibile sul sito internet del MIUR ove sarà possibile

¹ Nota prot. n. 19353 del 16/12/2019 13 del 22/11/2018 con la quale è stata comunicata l'emanazione dei Decreti Ministeriali n. 1124 del 06.12.2019 e n. 1137 del 12.12.2019 e delle relative circolari, nota prot. n. 19457 del 19/12/2019 con la quale è stata trasmessa la tabella relativa ai requisiti pensionistici allegata alla circolare attuativa del DM 1124/2019, nota prot. n.19692 del 30/12/2019 con la quale è stato trasmesso il DM 1176 del 27/12/2019 con il quale è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande di cessazione al 10/01/2020.

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: www.istruzione.perugia.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: usp.pg@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

produrre domanda di cessazione "ordinaria" e domanda di cessazione ai sensi dell'art. 14 del DL n. 4/2019 per la maturazione del requisito alla pensione "quota 100".

Al personale in servizio all'estero è consentito produrre l'istanza anche in formato cartaceo.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in cartaceo.

Non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 10/01/2020.

ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato dalle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale e della tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MIUR. Qualora vengano presentate entrambe le istanze, INPS valuterà il diritto a pensione per entrambe le fattispecie e la domanda di cessazione formulata per la pensione cd. Quota 100 verrà considerata in subordine all'istanza per cessazione ordinaria.

La sistemazione dei conti assicurativi dei pensionandi dovrà avvenire anche con l'intervento del datore di lavoro mediante l'applicativo passweb ed eccezionalmente, solo nel caso di incapacità nell'utilizzo del predetto applicativo, mediante l'aggiornamento, con cadenza settimanale, entro il 14/02/2020, dei dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare e utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenute in Conto Entrate Tesoro. In proposito si allega l'ultimo avviso del 08/01/2020 presente sul SIDI con il quale si comunica la disponibilità della funzione "Comunicazione Servizi INPS" nell'area SIDI - fascicolo personale a partire dall'11/01/2020 e si invita ciascuna istituzione scolastica a provvedere con riferimento al rispettivo personale che dovrà cessare, assunto a decorrere dall'01/09/2000. (All. 2)

Al fine di evitare eventuali ritardi o disguidi, relativamente al personale che cesserà o potrebbe cessare dal servizio, si richiedono la verifica e la tempestiva **registrazione al SIDI delle assenze non retribuite** (es. aspettative per motivi di famiglia), comprese quelle eventualmente in corso.

Quanto all'individuazione del personale per il quale dovrà essere effettuato l'aggiornamento della posizione assicurativa si richiama l'ultimo avviso del 30/12/2019 presente sul SIDI con il quale è stata comunicata la disponibilità della funzione "Interrogazione Domande Inoltrate Personale Docente, Educativo, IRC e Ata nell'area SIDI "Fascicolo Personale scuola - Gestione delle Cessazioni" a partire dall'11/01/2020. **Inoltre dovranno essere prese in considerazione le posizioni di quanti cesseranno d'ufficio per limiti di età e per limite ordinamentale (All. 3).**

Si ricorda che l'accoglimento delle domande di collocamento a riposo non necessita di uno specifico provvedimento formale.

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: www.istruzione.perugia.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: usp.pg@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo dell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 bis del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

COLLOCAMENTI A RIPOSO D'UFFICIO

Per quanto concerne i **collocamenti a riposo d'ufficio per limiti di età**, essi interesseranno il personale che compirà 67 anni di età entro il 31/08/2020, salvo venga richiesto dall'interessato e ricorrano le condizioni per il trattenimento in servizio e coloro che, sempre entro il 31/08/2020, compiranno 65 anni (cd. limite di età ordinamentale) e matureranno, **alla stessa data**, il diritto alla pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (se donne) oppure 42 anni e 10 mesi (se uomini).

Anche ai fini del collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione ma si procederà con un comunicazione all'interessato anche in questo caso, in modo particolare con riferimento alle possibili cessazioni per limite di età ordinamentale, previo accertamento da parte dell'INPS al quale andrà espressamente richiesto da parte del datore di lavoro la certificazione dell'anzianità contributiva del dipendente.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alle cessazioni dal servizio per limiti di età del personale scolastico assunto con decorrenza anteriore all'01/09/2000 provvederà lo scrivente Ufficio mentre per il personale assunto a decorrere dall'01/09/2000 in poi dovranno provvedere le istituzioni scolastiche ed a tal fine, ferme restando le modifiche relative ai requisiti, alle scadenze ed il riferimento all'anno 2020, come sopra riepilogati, si richiamano le indicazioni fornite dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 18739 del 12/12/2017 che, per comodità, si allega (All. 4).

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO - art. 72 DL n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008

Il **trattenimento in servizio** potrà essere richiesto, ai sensi dell'art. 509, comma 3 del D.Lgs. n. 297/94, da coloro che, compiendo 67 anni di età entro il 31/08/2020, non matureranno alla medesima data il requisito contributivo minimo per il diritto a pensione, pari a 20 anni. Le relative istanze dovranno essere prodotte dagli interessati **in forma cartacea entro il 10/01/2020 all'Istituzione scolastica sede di titolarità, la quale tratterà direttamente l'istanza relativamente al personale entrato in ruolo a decorrere dall'10/09/2000 comunicandone l'esito allo scrivente Ufficio e curerà la trasmissione allo scrivente Ufficio delle istanze presentate dal personale assunto prima della predetta data.**

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: www.istruzione.perugia.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: usp.pg@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

Qualora ne ricorrano le condizioni², la proroga del servizio verrà accordata senza necessità di uno specifico provvedimento formale al fine di raggiungere i 20 anni minimi di contribuzione comunque non oltre i 71 anni di età.

Un'ulteriore ipotesi di trattenimento in servizio, da richiedersi con le stesse modalità sopra illustrate ed entro il medesimo termine, è quella prevista dall'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in base al quale, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è in questo caso autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico o dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi al trattenimento in servizio, ferme restando le modifiche relative ai requisiti, alle scadenze ed il riferimento all'anno 2020, si richiamano altresì le indicazioni fornite dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 18739 del 12/12/2017 (cfr **All. 4**).

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla **facoltà**, prevista dall'art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008 (come riformulato in sede di conversione del D.L. n. 90/2014) di **risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro** nei confronti di coloro che, a prescindere dall'età anagrafica, maturino entro il 31/08/2020 il requisito di anzianità contributiva richiesto ai fini dell'accesso alla pensione anticipata (con 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (se donne) oppure 42 anni e 10 mesi (se uomini). Gli eventuali provvedimenti di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, da adottarsi con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, dovranno essere **emessi dalle SS.LL. e notificati agli interessati entro il 28/02/2019** (è infatti previsto un preavviso di sei mesi), dopodiché trasmessi per conoscenza allo scrivente Ufficio.

Si ricorda, inoltre, che ai fini dell'applicazione del suddetto art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008 è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

² Ai sensi della circolare n. 2/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione - a cui si rinvia si precisa che per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo di 20 anni, da cui dipende la possibilità di ottenere la prosecuzione del rapporto di lavoro, dovrà considerarsi la situazione contributiva complessiva del dipendente anche in cumulo, pertanto al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento del trattenimento occorre chiedere all'INPS di comunicare se ricorrono o meno le condizioni per la maturazione del diritto di vecchiaia in regime di cumulo al 31/08/2010 e quale sia l'anzianità contributiva complessiva utile a tal fine che risulti accreditata presso le gestioni amministrative dall'Ente previdenziale stesso.

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: www.istruzione.perugia.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: usp.pg@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

CONVALIDA CESSAZIONI A SIDI

Tutte le tipologie di cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Per il personale assunto in ruolo con decorrenza dall'01/09/2000 o successiva provvederanno alla convalida le istituzioni scolastiche, per il restante opererà lo scrivente Ufficio.

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE ALL'INPS

Si ricorda che, come di consueto, oltre alla domanda di cessazione dal servizio, rivolta al datore di lavoro e da effettuarsi con le modalità sopra indicate, gli interessati dovranno presentare apposita domanda, finalizzata al pagamento della pensione, direttamente all'INPS esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

APE SOCIALE E PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORATORI GRAVOSI E I LAVORATORI PRECOCI

Il personale interessato alle modalità di cessazione di cui sopra, potrà, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione con modalità cartacea con effetto dall'01/09/2020.

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Sul punto si rimanda a quanto indicato nella circolare MIUR 50487 dell'11/12/2019.

Il Dirigente
Antonella Iunti

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e
normativa connessa.*